

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
ALL'INTERNO DELL' AREA PRIMA dell'ex-MPI

Max 30 punti

1) ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (max 15 punti)

a) PROFESSIONALITA' DI SERVIZIO (max 12 punti)

- **0,60 PUNTI:** per ogni anno di lavoro o frazione di anno superiore ai sei mesi, nella fascia retributiva/posizione economica immediatamente inferiore, prestato nei ruoli dell'ex-Ministero della Pubblica Istruzione;

- **0,30 PUNTI:** per ogni anno di lavoro o frazione di anno superiore a sei mesi prestato nell'area A del previgente ordinamento, dell'ex-Ministero della Pubblica Istruzione, al netto dell'anzianità di servizio già valutata al punto precedente;

- **0,20 PUNTI:** per ogni anno di lavoro o frazione di anno superiore a sei mesi comunque riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio complessiva, al netto dell'anzianità di servizio già valutata nei punti precedenti.

b) REQUISITI PROFESSIONALI (max 3 punti)

Incarichi conferiti con atto formale dell'Amministrazione (Ministro, Capo Dipartimento, Direttore Generale, Dirigente) effettivamente espletati e non retribuiti	punti 0,50 per incarico	max punti 2
Concorso pubblico o leggi speciali di accesso all'Amministrazione di appartenenza		punti 1

2) TITOLI DI STUDIO , CULTURALI E PROFESSIONALI (max 15 punti)

a) TITOLO DI STUDIO (max 10 punti)

Diploma di scuola secondaria di primo grado	punti 1
Diploma triennale (diploma di qualifica, ecc.)	punti 3
Diploma di maturità	punti 5
Laurea triennale	punti 8
Diploma di laurea o laurea specialistica	punti 10

N.B.: il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore.

b) ALTRI TITOLI**(5 punti)**

Idoneità in graduatorie concorsuali attinenti ai precedenti passaggi all'interno delle aree e tra le aree per la fascia economica oggetto di valutazione e idoneità a concorso pubblico	punti 5
---	----------------

Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2, (codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.